



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Silenzio assenso Pubblica Amministrazione: ultime sentenze

Autore: Redazione | 15/06/2021



Lo strumento di semplificazione e accelerazione amministrativa; le condizioni, i requisiti ed i presupposti richiesti dalla legge; l'inapplicabilità del meccanismo nei casi di interessi sensibili.

Formazione del silenzio assenso: il termine di 24 mesi

Affinché possa formarsi il silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio, il termine di 24 mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, purché risulti completa in ogni sua parte, non essendo peraltro l'Amministrazione tenuta a chiedere l'integrazione della documentazione incompleta nel predetto termine biennale.

Consiglio di Stato sez. II, 18/02/2021, n.1474

Silenzio assenso PA: condizioni e presupposti

La formazione del silenzio - assenso sulla domanda di permesso di costruire postula che l'istanza sia assistita da tutti i **presupposti di accoglibilità**, non determinandosi ope legis l'accoglimento della stessa ogniqualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, tenendo presente che il silenzio - assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme in materia per il rilascio del titolo edilizio, in quanto l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. Ai fini della formazione del silenzio - assenso, che rappresenta uno strumento di semplificazione e di **snellimento dell'azione amministrativa**, non è sufficiente, pertanto, la sola presentazione della domanda e il decorso del tempo indicato dall'apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell'Amministrazione Pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97 Cost. e presuppone, quindi, che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere, quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l'autorizzazione implicitamente connessa al decorso del tempo sia coerente alle previsioni di legge. In altri termini, il silenzio - assenso in materia edilizia, quale regola "alternativa" rispetto a quella generale di formazione di un provvedimento espresso in seno all'art. 20, comma 8, d.P.R., n. 380/2001,

soggiace, ai fini della sua formazione tecnico - giuridica, a stringenti condizioni di applicabilità. E infatti, trattandosi di un istituto avente valore di provvedimento tacito di accoglimento vincolato e non revocabile, non può dirsi validamente formato in difetto dei presupposti richiesti ai fini della conformità urbanistico - edilizia.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 04/01/2021, n.32

Cos'è il silenzio assenso della PA?

Il **silenzio assenso della Pubblica Amministrazione**, strumento di semplificazione amministrativa, non si perfeziona con il semplice decorrere del tempo, ma richiede la presenza in concomitanza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 20/01/2020, n.49

Silenzio assenso: quando non si applica?

Va esclusa l'**applicazione del silenzio - assenso** ai sensi dell'art. 20 della l. n. 241/1990 nei casi di interessi sensibili, quali sono quelli paesaggistici, ambientali e relativi alla tutela dal rischio idrogeologico, ricorrenti nella fattispecie. L'istituto del silenzio assenso non si applica, infatti, ove la richiesta non provenga dall'**Amministrazione procedente**, ma dal privato destinatario dell'atto, direttamente o per il tramite dello Sportello Unico. Infatti, in tale ipotesi viene in rilievo il rapporto verticale privato - Pubblica Amministrazione e troverà applicazione l'art. 20 della l. n. 241/1990.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 14/04/2020, n.3907

Silenzio assenso PA e interesse del cittadino

Il termine di 60 giorni previsto dall'art.5, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno non è accompagnato da una sanzione per l'**inerzia dell'Amministrazione**. Non si applica, quindi, il meccanismo del silenzio - assenso.

Tuttavia, la posizione del cittadino extracomunitario in attesa di risposta è tutelata dal successivo comma 9 bis, che consente “anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma” la prosecuzione del soggiorno in Italia e lo svolgimento temporaneo di attività lavorativa. La circostanza che fino alla decisione dell’Amministrazione sia attribuita ex lege una protezione assimilabile a un titolo di soggiorno non priva il cittadino extracomunitario dell’interesse a ottenere una risposta nel rispetto del termine di sessanta giorni.

Una decisione favorevole in sede amministrativa assicura, infatti, la certezza del diritto per il richiedente e ne stabilizza la posizione giuridica. Da ciò discendono rilevanti conseguenze per l’impostazione dei rapporti familiari e lavorativi, con ricadute dirette sul percorso di inserimento sociale. Per tale ragione, il termine di 60 giorni non può essere considerato meramente sollecitatorio.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 07/04/2020, n.266

Inapplicabilità del meccanismo del silenzio assenso

L’aggiudicazione provvisoria costituisce un atto del tutto distinto ed autonomo da quella definitiva, ed il meccanismo del “silenzio assenso” prefigurato dall’art. 12, comma 1, del vecchio codice dei contratti (applicabile *ratione temporis* nel caso di specie) riguarda solo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, mentre l’aggiudicazione definitiva richiede una **manifestazione di volontà espressa dell’Amministrazione**, implicante, da parte dell’organo amministrativo dotato di competenza esterna, il rinnovato esame delle valutazioni già compiute dall’organo tecnico in sede di selezione della migliore offerta.

Da ciò deriva che viene ritenuto evento del tutto fisiologico quello per cui ad un’aggiudicazione provvisoria può non fare seguito quella definitiva; situazione che, di per sé, è inidonea ad ingenerare qualsiasi affidamento meritevole di tutela.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/04/2019, n.4821

Formazione del silenzio assenso: interruzione del termine

Al fine dell'interruzione del termine di formazione del silenzio assenso, sono irrilevanti le **richieste dell'Amministrazione** di integrazione documentale, posto che queste non hanno rilevanza giuridica, continuando il termine a decorrere, nonché la richiesta di proroga, laddove disposta allorché il termine per la formazione del silenzio assenso era già maturato, e comunque non motivata nei termini richiesti dalla normativa, con riferimento a ragioni di salute pubblica o di sicurezza dei destinatari del servizio.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 20/02/2019, n.2253

Silenzio assenso PA: applicabilità

Al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la **disciplina del silenzio-assenso**, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a **modifiche progettuali** o interruzioni dovute a integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.p.r. n. 380 del 2001.

T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 21/02/2018, n.491

Silenzio assenso: le ragioni di inapplicabilità

Le ragioni per le quali è esclusa l'applicabilità dell'istituto del silenzio-assenso in ordine all'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade, attinenti alla necessità di garantire la sicurezza della **circolazione veicolare** e l'incolumità delle persone e cose, sussistono anche per il rinnovo di tale autorizzazione, dovendo l'ente proprietario della strada rivalutare, con riferimento alla situazione esistente al momento del **rinnovo**, tutti i presupposti che

consentivano l'installazione dell'impianto pubblicitario.

Cassazione civile sez. II, 12/06/2018, n.15336

Cosa riguarda il meccanismo del silenzio assenso?

Il meccanismo del "silenzio assenso" prefigurato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 163/2006, riguarda solo l'**approvazione dell'aggiudicazione provvisoria**, mentre l'aggiudicazione definitiva richiede una manifestazione di volontà espressa dell'Amministrazione, implicante, da parte dell'organo amministrativo dotato di competenza esterna, il rinnovato esame delle valutazioni già compiute dall'organo tecnico in sede di selezione della migliore offerta.

Da ciò deriva che viene ritenuto evento del tutto fisiologico quello per cui ad una aggiudicazione provvisoria può non fare seguito quella definitiva, inidoneo di per sé ad ingenerare qualsiasi affidamento meritevole di tutela ed obbligo risarcitorio, qualora non sussista nessuna illegittimità nell'operato dell'Amministrazione, a prescindere dall'inserimento nel bando di un'apposita clausola che preveda l'eventualità di non dare luogo alla gara o di revocarla.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/11/2018, n.11250

L'istituto del silenzio assenso endoprocedimentale

Alla domanda per il riconoscimento della parità scolastica non si applica la disciplina del silenzio-assenso, se manca la prova del possesso dei requisiti imposti dalla legge. L'istituto del silenzio assenso endoprocedimentale, infatti, non può consentire di saltare quei pareri e quelle **valutazioni di carattere tecnico della Pubblica amministrazione**, come appunto il riconoscimento o la revoca della parità scolastica.

A ribadire tale regola è il Tar della Campania che, rigettando il ricorso della scuola, sottolinea come il procedimento di riconoscimento della parità scolastica sia un procedimento amministrativo in cui "l'attività di carattere valutativo assume rilievo prioritario rispetto alle **esigenze di semplificazione e accelerazione** che sono

alla base dell'istituto del "silenzio significativo".

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 10/09/2018, n.5449

Silenzio PA e rigetto dell'istanza

Le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio della **Pubblica Amministrazione** come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 20 comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241.

Consiglio di Stato sez. IV, 25/01/2018, n.499

La formazione del silenzio assenso in materia edilizia

La formazione del silenzio-assenso in materia edilizia postula l'esistenza di un piano attuativo e la conformità ad esso, sì da consentire alla Pubblica Amministrazione (e al giudice amministrativo) un rigoroso e automatico **accertamento della coerenza tra il piano e l'intervento edilizio**; in caso contrario, ogni valutazione di conformità sarebbe arbitraria e priva di certezza determinata, inducendo il privato a realizzare costruzioni che, in un momento successivo, sarebbero comunque considerate illegittime.

T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 10/11/2017, n.414

Procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico

Ai sensi dell'art. 20, l. 7 agosto 1990, n. 241 è esclusa l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con riferimento agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico; in sostanza, l'art. 20 comma 8, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e, più in generale, l'art. 20 comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241,

nell'escludere dalla formazione del silenzio assenso gli atti ed i procedimenti riguardanti il **patrimonio culturale e paesaggistico** ovvero ove sussistano vincoli (tra gli altri) culturali e/o paesaggistici non intendono riferirsi ai soli casi in cui sussistano vincoli specifici, riguardanti un determinato immobile ovvero una parte di territorio, puntualmente individuati per il loro valore storico, artistico o paesaggistico, con puntuali atti della pubblica amministrazione, ma si riferiscono, più in generale, a tutte le ipotesi in cui siano presenti, nell'ordinamento realtà accertate come riconducibili, anche in via generale, al patrimonio culturale e/o paesaggistico.

Consiglio di Stato sez. IV, 27/09/2017, n.4516